

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

64.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.		
Sostituzioni:		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	540	Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (4086)	547
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		PRESIDENTE	547, 548, 549, 550
Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina (4109)	540	CALVETTI, <i>Relatore</i>	547, 549
PRESIDENTE	540	LAPENTA	548
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		SCARDACCIONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	550
GIOMO ed altri: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (594);		TODROS	548
MERLI ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (3193);		Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
MESSENI NEMAGNA: Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie (3236)	541	Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis);	
PRESIDENTE	541, 546, 547	BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442);	
BECCARIA, <i>Relatore</i>	546		
BUSETTO	546		
FAENZI	541		
MERLI	545		

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1975

PAG.

CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878);

TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945);

LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946);

LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994);

URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738);

IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071);

CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344);

DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478);

PAG.

STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657);

BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831) . . . 554

PRESIDENTE 554, 558

BOTTA, *Relatore* 554

CALVETTI 557

PERRONE 558

TANI 557

Votazione segreta:

PRESIDENTE 565

La seduta comincia alle 9,50.

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Bortot, Luraschi e Matta sono sostituiti rispettivamente dai deputati Faenzi, Merli e Stella.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme per l'istituzione del servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina (4109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'istituzione del servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione

relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina ».

Poiché il relatore ha comunicato alla Presidenza di non poter intervenire alla seduta odierna, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge Giomo ed altri: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (594); Merli ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (3193); Messeni Nemagna: Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie (3236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Giomo ed altri: « Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque »; Merli ed altri: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento »; Messeni Nemagna: « Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie ».

Ricordo che nella precedente seduta è stata svolta la relazione. Dichiaro ora aperta la discussione sulle linee generali.

FAENZI. Avendo contribuito fattivamente alla elaborazione della proposta di legge n. 3193, presentata in Parlamento con la firma di deputati di tutti i partiti dell'arco costituzionale, il gruppo comunista non può che dichiararsi concorde con le valutazioni espresse dal relatore, onorevole Beccaria ed auspicare un rapido esame ed una rapida approvazione della proposta di legge stessa.

Siamo infatti convinti che la proposta di legge n. 3193 fra quelle al nostro esame sia l'unica capace di dare una sistemazione organica al problema del risanamento idrico e l'unica altresì in grado di consentire al paese di colmare l'attuale vuoto legislativo, di recuperare il ritardo nei confronti degli altri paesi della Comunità economica europea e di dare avvio finalmente ad una reale e concreta poli-

tica di risanamento e di salvaguardia della salute ambientale.

A questo proposito mi preme precisare, così da rispondere più puntualmente anche alle altre ipotesi legislative, che noi riteniamo fondamentali in questa materia tre criteri che si ritrovano solo nella proposta di legge in discussione.

Il primo di questi criteri attiene all'articolazione del rapporto fra Stato e regioni risolto assegnando al potere centrale il compito di raccordare i piani regionali e di dettare alcune norme generali assegnando invece alle regioni, nel rispetto delle loro competenze, il compito di dirigere la politica di intervento, di strutturare i sistemi di gestione, di erogare i contributi, di effettuare i controlli (avvalendosi per questo anche degli altri organi decentrati) e di elaborare il proprio programma di risanamento per quanto riguarda i sistemi di fognatura, di raccolta delle acque e di depurazione degli scarichi civili.

Il secondo criterio è quello che affida i compiti operativi ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle comunità montane od alle loro aggregazioni, lasciando alle Regioni la possibilità, con propria legge, di procedere autonomamente ed in base alle proprie situazioni e necessità. Ciò consente loro di valutare l'opportunità di dare vita a consorzi che operino in corrispondenza dei bacini idrografici oppure — cosa più ragionevole — di procedere sulla base delle aree di pianificazione e di programmazione territoriale ed economica anche nella prospettiva, che noi auspichiamo, di ricondurre via via gli stessi interventi intersettoriali in un sistema di più ampio respiro e di più alto valore unitario.

Questi obiettivi sono favoriti, nella proposta di legge n. 3193 dalla possibilità riconosciuta alle regioni di ristrutturare gli interventi senza vincoli preclusivi, di dar vita a consorzi polifunzionali cui affidare anche la gestione di altri interventi, di articolare i laboratori di analisi e di controllo in modo ancora più elastico — spaziale od integrato — per non limitarne le potenzialità e contenerne, ove possibile, i costi di gestione.

Il terzo criterio di notevole interesse è, infine, quello che introduce subito il principio « chi inquina paga » quando si tratti di nuove industrie; che lo introduce al momento di avvio degli impianti di depurazione quando si tratti di scarichi urbani;

che lo gradua in due-otto anni, a seconda della pericolosità degli scarichi quando si tratti di aziende già in esercizio al momento di entrata in vigore del provvedimento.

A questi criteri di base, che impegnano a livelli diversi tutti i poteri pubblici — dallo Stato alle regioni alle province, ai comuni — fa da corollario e da guida la normativa legislativa nazionale che assicura, per impedire squilibri fra le industrie e le diverse zone del paese, unità nei tempi e negli obiettivi da raggiungere, consentendo altresì alle regioni, nell'ambito di normative rigorose, di utilizzare gli scarichi civili anche in funzione dello sviluppo della produzione agricola e, prevedendo nel tempo una ulteriore restrizione dei limiti di accettabilità con l'obiettivo di adeguarli ai futuri risultati della ricerca e nella prospettiva della scoperta di tecnologie « pulite » in grado di poter almeno eliminare dagli scarichi le sostanze tossiche accumulabili.

Questi sono per il gruppo comunista i punti irrinunciabili per i quali ci siamo battuti e che ci portano a dare il nostro pieno sostegno alla proposta di legge n. 3193.

Su altri punti, quando questi principi generali siano rispettati, siamo ben disposti a discutere, a verificare l'ipotesi di modificazioni e di emendamenti, a valutare le parti ancora da definire quali, per esempio, quelle relative alla copertura della spesa ed alle compatibilità di esse questioni relativamente alle quali occorre andare ad una verifica con il Governo e con la Commissione bilancio, anche per assicurare al provvedimento i mezzi finanziari necessari a garantire l'effettiva operatività.

Non ci nascondiamo come al di là della norma (che pure è urgente e necessaria se non altro per dare alle imprese private ed alle amministrazioni comunali la certezza del diritto e parametri di riferimento sicuri) uno degli scogli reali con i quali il Parlamento deve misurarsi sia appunto quello dei mezzi finanziari, della copertura della spesa e delle compatibilità.

A questo proposito ricorderò che secondo uno studio del professor Scaiola, per rendere agibile questa proposta di legge occorrono, nell'arco dei prossimi otto anni, circa 750 miliardi di lire per coprire i costi degli impianti di depurazione ne-

cessari ai centri urbani con oltre 2 mila abitanti e circa 1.900 miliardi di lire per completare il sistema delle pubbliche fognature; occorrono infine circa 2.600 miliardi di lire per dotare tutte le industrie italiane di moderni impianti di depurazione. La cifra, se rapportata tra l'altro alla situazione economica che attraversa il paese, appare quindi rilevante. Tuttavia va anche considerato che esiste già una discreta base di partenza rappresentata da quanto già ora i poteri pubblici spendono in questa direzione: 211 miliardi e 600 milioni di lire, per esempio, sono stati spesi nel 1974 dalla Cassa per il Mezzogiorno a sostegno dei programmi ordinari e dei progetti speciali per la parte relativa alle fogne, agli impianti di depurazione ed agli acquedotti ed altri sotto la voce di bonifica ambientale o turistica, che spesso è rappresentata da interventi di analogo contenuto. Un'altra parte di spesa è già prevista nel bilancio dello Stato ed esattamente nei 15 capitoli di bilancio che sono richiamati nell'articolo 23 della proposta di legge in discussione; un'altra ancora è costituita dagli interventi che sono effettuati dalle regioni, che investono in queste direzioni già decine di miliardi.

Va altresì considerato che le aziende e associazioni imprenditoriali (la Confindustria, l'IRI, l'ENI, la CONFAPI), mostrando consapevolezza del problema, si sono dichiarate concordi con la proposta di legge e reputano anch'esse, nonostante gli oneri che le imprese dovranno accollarsi, che la questione non possa più rimandarsi e che la normativa unitaria occorre se non altro per dare agli imprenditori dei sicuri punti di orientamento e di certezza sul piano economico, giuridico e penale.

Le compatibilità monetarie ed economiche vanno perciò considerate in questo contesto e tenendo conto che in altri paesi, fra cui la Svezia e la Danimarca, la depurazione delle acque è stata vista proprio come mezzo di sostegno della ripresa della occupazione e dello sviluppo.

L'aspetto finanziario va valutato anche nel contesto del piano a medio termine e degli investimenti finalizzati all'ammodernamento dell'apparato produttivo, se non altro per non correre il rischio (mentre è aperta la trattativa per una direttiva CEE, e già esiste una raccomandazione comunitaria che pone delle scadenze ravvicinate) di assistere ad un nuovo, precoce invec-

chiamento delle strutture produttive, perché non programmate anche sotto questo profilo, e perché prive di impianti che entro non molto tempo devono comunque essere realizzati. Con questo, ci preme rendere chiaro che, ove non si riuscisse a reperire tutti i mezzi finanziari necessari, noi insisteremmo perché il provvedimento venga ugualmente varato. Saremmo invece disponibili in questo caso ad « elasticizzarlo » e ad articolarlo ulteriormente, così da graduare gli interventi in un arco di tempo più ampio di quello che è previsto, e soprattutto da allungare i tempi della depurazione organica per i piccoli e medi centri urbani.

Al contrario, non accettiamo le misure parziali o provvisorie, o gli espedienti che servono solo a diluire i tempi, senza dare al problema una normativa chiara; e tanto meno possiamo accogliere proposte, come quella del senatore Santalco, che non disciplinano niente, che inseriscono nuovi elementi di squilibrio e di permissività che pongono il problema delle immissioni in mare, ignorando quelle che avvengono sul suolo, nei fiumi o negli altri corpi ricettori.

Che senso può avere, infatti, porsi il problema degli scarichi nell'Adriatico o nel Mediterraneo — senza per altro distinguere quelli che avvengono sotto costa, da quelli che sono trasportati in mare libero, né distinguere quelli inerti da quelli tossici — se contestualmente non si disciplinano quelli riversati nelle acque interne, che vanno ugualmente ad intossicare l'ambiente marino? Per dare concretezza a questa obiezione, ricorderò come le ricerche effettuate dai professori Barbetta e Marchetti hanno accertato che, nell'alto Adriatico, sulle cui coste vivono poco più di un milione di persone, sono presenti nelle acque rifiuti corrispondenti a 7 milioni 800 mila abitanti-industria: ad inquinare, perciò, non sono tanto o solo gli insediamenti industriali costieri, ma quelli di Milano e di Torino. Questo si spiega col fatto che le acque, assieme alla proprietà autodepurante, hanno anche quella — per il continuo circolo delle masse — di accentuare i processi di accumulo.

Riteniamo improponibile, inoltre, una norma che è destinata ad essere superata in poco tempo, e pericoloso assumersi la responsabilità — perché di questo si tratta — di autorizzare un reato — anche se solo per cinque anni — liquidando l'applicabi-

lità di quelle norme sulla pesca che, nella situazione italiana, rappresentano l'unico elemento di disciplina e di protezione ambientale. Questa responsabilità il gruppo comunista non è disposto ad assumersela, e credo che nessun paese al mondo accetterebbe di disarmare la collettività di fronte a problemi tanto delicati. Respingiamo quindi fermamente le ipotesi della proposta di legge del senatore Santalco, consapevoli che, al di là delle norme legislative, esistono delle regole di diritto, e che, di fronte a danni che potrebbero colpire, oltre che l'ambiente, concreti interessi materiali, sociali ed umani, i cittadini devono essere tutelati, ed avere la possibilità della rivalsa, dell'indennizzo, e di chiedere l'incriminazione civile e penale nei confronti dei responsabili dei reati stessi.

Ugualmente, non possiamo accogliere la ipotesi, formulata dal ministro dei lavori pubblici in occasione del dibattito sul bilancio dello Stato, di un ritorno alla normativa prevista dal vecchio disegno di legge n. 695, presentato dal Governo nel corso della quarta legislatura. Il Ministro ha affermato, infatti, in occasione del dibattito sul bilancio: « Uno degli aspetti più preoccupanti... riguarda l'inquinamento delle acque. Per quanto riguarda una normativa organica sulla materia, bisogna purtroppo ammettere che il traguardo è ancora lontano, dal momento che il relativo disegno di legge, presentato per la prima volta al Parlamento nel febbraio del 1968, è incorso nella decadenza di fine legislatura, ed è tuttora in attesa di un aggiornamento, da parte delle varie competenze ministeriali coinvolte ». A ciò il ministro ha aggiunto: « Si ricorderà infine che, sulla materia della tutela delle acque dagli inquinamenti, è stata di recente presentata una proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Merli, Faenzi, Orlandi ed altri, sulla quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha già espresso il proprio parere. Circa tale disegno di legge, c'è da rilevare che lo stesso imposta il problema della tutela delle acque dagli inquinamenti in senso più regionalistico, senza legarlo strettamente alla realtà del bacino idrografico (inteso unitariamente sia in senso territoriale che di gestione), principio che costituisce invece un punto essenziale del disegno di legge governativo, e che, per altro, è stato largamente accolto nelle legislazioni di Stati

notevolmente progrediti nello specifico settore, quali, ad esempio, l'Inghilterra e la Francia ».

Ora, a noi sembra che l'ipotesi formulata dal ministro ci riporterebbe indietro di anni, vanificando un lavoro ed un'inesa unitaria fra i partiti dell'arco costituzionale, le regioni e gli istituti di ricerca, ed aprirebbe enormi problemi di costituzionalità e un inevitabile contenzioso, non solo perché il disegno di legge n. 695 - presentato quando ancora le regioni non c'erano - contrasta nettamente con l'articolo 117 della Costituzione e con lo spirito della legge n. 382 del 1975, ma anche perché, nel frattempo, con il parere di congruità, più regioni, fra cui la Lombardia ed il Piemonte, si sono date norme di preciso impianto regionalistico.

A nostro parere, l'ipotesi, formulata dal ministro dei lavori pubblici, di un ritorno ai criteri del disegno di legge n. 695, va respinta, anche per altre ragioni. In primo luogo, infatti, è indubitabile che la materia è di esclusiva competenza regionale, ed in secondo luogo, è assurdo ed anacronistico ritenere di poter affrontare un problema specifico e particolare come questo, ricopiando legislazioni di paesi che operano in realtà profondamente diverse. Va infatti considerato come nella realtà e nella particolarità della struttura della nostra penisola (un paese allungato sul mare, con fiumi - escluso il Po e pochi altri - perpendicolari e torrentizi, con scarsità di precipitazioni e di portata, con corpi ricettori e mari che hanno loro specificità chimico-fisiche), le strutture di bacino, che la proposta di legge n. 3193 considera solo come elemento secondario e subordinato, produrrebbe solo effetti contraddittori e disgreganti. Ciò si evince, fra l'altro, anche dalla lettura del disegno di legge n. 695, il quale, dopo aver individuato l'unico e vero bacino idrografico interregionale - e cioè quello del Po - è costretto ad « inventare » gli altri bacini, e lo fa con un primo spaccato, dividendo l'Italia nei suoi versanti marini, e ritagliandola, per così dire, in tanti riquadri, che, partendo da Ventimiglia, arrivano prima al Magra, poi al Fiora, poi al Volturno, e così via. Questa ripartizione, fatta in nome dei bacini, rappresenta invece, in concreto, una pura e semplice ripartizione territoriale, che corrisponde tra l'altro, in larga misura, a quelle che sono le attuali ripartizioni am-

ministrative delle regioni. L'esempio tipico ci viene dalla Toscana, che, secondo il disegno di legge n. 695, dovrebbe avere un unico consiglio di bacino, il cui compito sarebbe quello di gestire gli interventi, a partire dal fiume Magra - che è il confine nord della regione - al fiume Fiora, che, per lunghi tratti, ne delimita il confine sud: non considerando che, tra questi due confini, i bacini idrografici sono almeno quindici, e tutti di carattere sub-regionale; spostando l'esame, poi, su tutto il territorio, i bacini diventano 50 o 60. Questo dimostra che il bacino idrografico, nella realtà italiana, non ha e non può avere quelle corrispondenze che esso ha in paesi che sono solcati da grandi corsi d'acqua.

Da tale considerazione è nata l'unanime convinzione circa l'opportunità di superare l'idea di bacino per recuperare, al contrario, quella di territorio, e si è convenuto che la tutela delle acque e dell'ambiente, date queste caratteristiche, imponeva la convenienza di spostare l'ottica di intervento dai meccanismi di autodepurazione, che regolano i criteri di autogestione del bacino, a quelli di accumulo, che rappresentano, nella situazione italiana, il vero dramma dell'inquinamento idrico; per impedire questo, appunto, occorreva fissare limiti di accettabilità, atti ad assicurare un rigoroso livello di sicurezza su tutte le masse d'acqua.

Per concludere, onorevoli colleghi, vorrei ancora richiamare l'attenzione sull'urgenza del provvedimento. In una situazione che vede, secondo le stime più recenti, circa 30 laghi - fra cui 15-16 nella sola Lombardia - che sono al limite del loro equilibrio e corrono il rischio di rotture definitive e irreversibili, che vede fiumi e torrenti, dai più grandi ai più piccoli, trasformati sistematicamente in ricettacoli di rifiuti e in fogne a cielo aperto, che vede il Mediterraneo in serio pericolo, tanto che alcuni ricercatori, tra cui l'accademico Vaissier, affermano che esso avrebbe iniziato a riciclare meno ossigeno e crescenti sostanze tossiche, non ci sembra esista più tempo da perdere.

Il problema va quindi valutato e affrontato non ignorando questi fatti e non dimenticando che secondo i più insigni studiosi del Mediterraneo (ma anche secondo quanto risulta dalle indagini del nostro consiglio nazionale delle ricerche) le sostanze tossiche presenti in questo mare

hanno già intaccato gravemente il sistema epatico e il sistema respiratorio e minacciano, nel giro di qualche decennio di trasformarlo in una micidiale bomba ecologica.

In sostanza, se non si pone rimedio, la situazione potrebbe sfuggire dalle mani. Con circa 19 milioni di persone che vivono in centri privi di fogne e il versamento incontrollato sul suolo, nelle acque di superficie, e in mare, di scarichi che contengono mercurio, cadmio, piombo, titanio ed altre sostanze letali, diviene incombente il pericolo di una irreversibile contaminazione delle falde - fenomeno già registratosi in alcune zone della pianura padana - e di un inquinamento e alterazione della catena alimentare.

Sulla concretezza di questi pericoli occorre seriamente riflettere: le sempre più frequenti epidemie di salmonellosi, di epatite virale, di colera, di tifo che affliggono ora altre due città meridionali, l'accertamento avvenuto alcuni giorni fa a Bellaria, di cefali composti di 14 parti di piombo per milione, la strage di centomila tonnellate di pesce, morto per asfissia, avvenuta nel mese di settembre nell'alto Adriatico rappresentano campanelli di allarme che il Parlamento deve avvertire.

Insieme a questo non si possono nemmeno sottovalutare i danni materiali che si producono di conseguenza. Non si possono dimenticare (ed anche su questo fronte debbono essere valutate le compatibilità economiche) i costi che derivano del non intervenire. Ricorderò in proposito che il colera del 1973 è costato all'Italia la perdita di oltre 100 miliardi di valuta pregiata, la crisi di centinaia di aziende turistiche, la perdita di migliaia di giornate di lavoro, l'esborso di decine di miliardi per fronteggiare situazioni di emergenza. Ricorderò che vi sono alcune zone del paese - fra cui la Liguria, che dal 1966 al 1974 ha perso il 38 per cento della sua clientela staniera - che ogni anno perdono miliardi in conseguenza dei divieti di balneazione e della pessima qualità delle proprie acque costiere.

La situazione si è fatta quindi insostenibile e noi, che per primi abbiamo criticato il romanticismo ecologico e respinto con fermezza le assurde tesi dello sviluppo zero e del de-sviluppo, riteniamo che vada affrontata, con equilibrio e senso di responsabilità, ma anche con l'urgenza che è richiesta dai misfatti compiuti e dai pericoli incombenti.

Va affrontata tenendo conto della crisi economica e della assoluta necessità di assicurare l'occupazione e lo sviluppo economico, delle compatibilità e delle possibilità reali; occorre, però, la consapevolezza che fermi non si può più stare.

Riteniamo infine che non si possono disattendere ulteriormente gli impegni che anche il nostro paese si è assunto a Stoccolma, le convenzioni ratificate dal Parlamento e le intese sottoscritte con gli altri paesi del Mediterraneo.

Cosa si ritiene di fare per non trovarsi nel 1977, anno mondiale dedicato per volontà dell'ONU al problema del risanamento e recupero delle risorse idriche, con una nazione che non è stata capace di darsi una legislazione in materia?

MERLI. Parlo come primo firmatario del provvedimento illustrato dal collega Faenzi, che è stato il frutto di un lungo lavoro da parte del Comitato parlamentare di studio sul problema delle acque in Italia, che ho avuto l'onore di presiedere. Si sono svolte consultazioni con tutti gli interessati: prima con le regioni, poi con le categorie economiche.

Questo provvedimento non pretende di risolvere tutto il problema dell'ambiente, ma costituisce un serio primo avvio. Ho detto serio perché, come è stato ben messo in evidenza dai colleghi Beccaria e Faenzi, il problema delle acque è di vitale importanza.

Questa legge è attesa da tutta l'industria italiana che vuole certezza di diritto: soprattutto consentirebbe di mettere in opera una serie di provvedimenti in materia di disinquinamento che sono dormienti.

Sarebbe bene che di tali problemi si tenesse conto nel piano a medio termine: sarebbe una prima prova di buona volontà da parte del Governo.

È da tener presente che nel 1980 scade secondo le direttive comunitarie, il termine per fornire aiuti alle industrie a questo proposito: ciò è molto importante, specie per quanto riguarda quelle piccole e medie, che non hanno la possibilità di attrezzarsi da sole di impianti disinquinanti.

Il fallimento della proposta di legge del senatore Santalco sta a dimostrare la fretta con cui da parte di certi organi si è cercato di risolvere il problema.

È vero che il 31 dicembre scadono alcune autorizzazioni relative a settori in cui sono esplosi casi clamorosi in materia ecologica ed è anche vero, d'altro canto, che non è possibile legiferare sotto l'incubo e la suggestione di questi casi, ma il Parlamento non può non sentire la spinta a legiferare al più presto in materia.

Se entro l'anno noi riusciremo a varare il provvedimento in discussione, avremo raggiunto un obiettivo molto importante, riuscendo anche a dare fiato e vita ad iniziative di disinquinamento che produrranno certamente positivi riflessi indotti anche nel campo dell'occupazione, favorendo la costituzione di un nuovo tipo di industrie che potrebbero giocare un ruolo importante nell'economia del nostro paese.

BUSETTO. Desidero rivolgere un doveroso apprezzamento, a nome del gruppo comunista, al relatore, al Comitato parlamentare di studio sul problema delle acque in Italia ed ai gruppi di lavoro che sono stati formati all'interno del Comitato per la preziosa opera svolta allo scopo di predisporre una serie di opportune modifiche che renderanno migliore e più completo il testo in discussione.

È ora importante che altrettanto precise e puntuali siano le risposte che il Governo darà in ordine alle questioni che il provvedimento richiama all'attenzione del Parlamento, con particolare riferimento alla necessità di non distorcere lo spirito delle disposizioni riguardanti le strutture regionali che sono portanti, sotto il profilo istituzionale, tecnico ed amministrativo, della proposta di legge n. 3193.

Sono convinto che il ministro non sarà insensibile a questo problema.

Un'altra questione molto importante è quella riguardante il finanziamento. Il provvedimento in discussione rappresenta, infatti, un appuntamento di estrema serietà al quale intendiamo richiamare il Governo e per il quale è necessario predisporre un adeguato finanziamento, onde non farne un testo puramente accademico.

Preannuncio, inoltre, la presentazione di alcuni emendamenti che il gruppo comunista intende sottoporre all'attenzione del relatore e dell'onorevole Merli, primo firmatario della proposta di legge n. 3193, che investono alcuni punti da noi ritenuti qualificanti e che, come i colleghi potranno

constatare, non sono contrari allo spirito del testo in discussione, ma intendono contribuire ad una sua migliore e definitiva stesura.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BECCARIA, *Relatore*. Da quando, nello scorso mese di luglio, svolsi la mia relazione sul provvedimento n. 3193, il Comitato parlamentare di studio sul problema delle acque in Italia ha compiuto un intenso lavoro di approfondimento della materia oggetto della proposta di legge, avvalendosi anche dei pareri di numerosi organismi pubblici e privati.

Il lavoro compiuto dal Comitato di studio per i problemi delle acque ha permesso l'elaborazione di una serie di modifiche tendenti a migliorare il testo del provvedimento per renderlo più adatto ad affrontare il grave problema dell'inquinamento nel nostro paese.

Sul problema dell'inquinamento idrico, tra l'altro, si è svolto in questi ultimi mesi in Italia un dibattito assai serrato e sono stati promossi numerosi convegni, allo scopo di studiare i vari aspetti della questione.

In tali convegni è stata sempre evidenziata la necessità che il Parlamento giunga ad una sollecita approvazione del provvedimento organico in materia conosciuto come « legge Merli ».

Particolarmente allarmante è stata la denuncia che, durante un recente convegno, è stata avanzata da eminenti studiosi delle università di Pavia e di Milano riguardo alla situazione dei fiumi della Lombardia. Gli scienziati hanno, tra l'altro, in particolare affermato che il fiume Lambro è ormai un veicolo di sostanze cancerogene.

In un ultimo convegno, che si è svolto pochi giorni fa a Firenze, per iniziativa dell'IGEA, la « legge Merli » è stata esaminata soprattutto sotto il profilo economico ed i rappresentanti di tutte le componenti intervenute hanno invitato l'onorevole Merli, presente al dibattito, a sollecitare in Parlamento la rapida approvazione del provvedimento.

Ho voluto richiamare all'attenzione dei colleghi questi significativi episodi per sollecitare il loro responsabile impegno di legislatori nei confronti del nostro paese che

è rimasto l'unico in Europa ad essere sprovvisto di una normativa destinata a combattere l'inquinamento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza e del corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4086).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 ottobre 1975.

L'onorevole Calvetti ha facoltà di svolgere la relazione.

CALVETTI, *Relatore*. Già in altre occasioni la Commissione lavori pubblici è stata chiamata a discutere e ad approvare provvedimenti intesi a dotare di alloggio dipendenti pubblici soggetti al trasferimento di servizio, la cui attività risulta particolarmente difficoltosa per carenza di alloggi adeguati, soprattutto per i ceti più modesti, che costituiscono la maggior parte degli organici della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

Il provvedimento in discussione è senza altro settoriale nel quadro generale del problema della casa; esso tuttavia rappresenta un aspetto del più ampio problema e riveste un carattere di urgenza essendo riservato a persone che meritano indubbiamente una considerazione più concreta di quella che finora hanno ricevuto.

Accanto alla necessità di alloggi per il personale in argomento non sarebbe giusto non riconoscere le esigenze dei rispettivi nuclei familiari, il più delle volte costretti in alloggi situati in località prive delle infrastrutture fondamentali. Di qui il

disagio crescente che influisce negativamente sulla vita familiare e che determina sempre maggiori difficoltà dovute ai trasferimenti a tutto danno dell'efficienza del servizio.

È inoltre il caso di sottolineare che il problema, seppure diffuso un po' ovunque, assume carattere di particolare gravità nei maggiori centri urbani.

Il disegno di legge al nostro esame, che ha già ottenuto l'approvazione del Senato, tende alla soluzione di questo problema. Infatti, con l'articolo 1 si autorizza la spesa di 125 miliardi di lire per la costruzione di alloggi da assegnare in locazione al personale della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza ed al Corpo degli agenti di custodia. La costruzione di detti alloggi deve essere effettuata a cura degli istituti autonomi case popolari.

Già nel corso della discussione svoltasi al Senato era stata avanzata da alcuni senatori la proposta di includere tra i beneficiari del provvedimento anche gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, trattandosi di una normativa in un certo senso organica per quanto riguarda i destinatari, cioè coloro che operano nei vari settori della sicurezza e della tutela del cittadino. Ma, forse per una non approfondita interpretazione delle competenze regionali, gli emendamenti presentati da quei senatori furono poi trasformati in ordini del giorno che invitavano il Governo a predisporre, d'intesa con le Regioni, un provvedimento separato per la costruzione di alloggi da destinare al personale del Corpo forestale dello Stato.

Ora non capisco per quali motivi tale esigenza non debba essere contemplata nel provvedimento che stiamo discutendo, innanzitutto perché l'esperienza ci insegna qual è la sorte degli ordini del giorno — dei quali anche i più logici rimangono semplici aspirazioni o, nella migliore delle ipotesi, trovano attuazione con notevolissimo ritardo — ed in secondo luogo perché parrebbe più logico che il provvedimento fosse ispirato ad una visione più completa delle esigenze dei Corpi di polizia e di tutti quelli ad essi equiparati, come appunto il Corpo forestale dello Stato.

Né vi è conflitto di competenze con le Regioni in quanto il Corpo forestale dello Stato, a norma del decreto delegato n. 11 del 1972, ha mantenuto struttura unitaria

alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste proprio in virtù delle sue funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e cioè, esplicitamente, nei termini per i quali il provvedimento è stato elaborato. A tale proposito devo dire che il Ministro dell'agricoltura e foreste ha rappresentato agli altri ministri interessati al provvedimento la necessità di includervi il Corpo forestale dello Stato.

Opportunamente il Senato ha incluso nel secondo comma dell'articolo 1 la disposizione secondo la quale il programma e la localizzazione disposti dal ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri ministri interessati, riguardino aree destinate all'edilizia residenziale pubblica e, ove possibile, aree comprese nei piani di zona.

L'articolo 2 indica le somme che dovranno essere iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro: 15 miliardi nel 1976, 25 miliardi nel 1977, 50 miliardi nel 1978 e 35 miliardi nel 1979.

Con l'articolo 3 si demanda l'assegnazione degli alloggi alla commissione provinciale prevista dalla legislazione in atto per le assegnazioni delle abitazioni di tipo economico e popolare, integrata dai rappresentanti degli enti interessati. A questo proposito, mi sembra che l'emendamento aggiunto dalla VIII Commissione del Senato — sul quale però vorrei sentire il parere del sottosegretario — al primo comma dell'articolo 3 sia piuttosto pleonastico in quanto il comma successivo prevede che tra i componenti la commissione provinciale vi siano rappresentanti del personale civile e militare. Inoltre devo, per scrupolo, far presente che le leggi richiamate — tra le quali vi sono la legge n. 1406 e la legge n. 906 — stabilivano in pratica quanto è contenuto nel comma aggiuntivo introdotto al Senato nel senso che la legge n. 1406 stabilisce come deve essere composta la commissione provinciale e la legge n. 906 estende tale maniera per i corpi di polizia.

L'articolo 4 richiama le norme di attuazione della legge n. 865 e gli snellimenti procedurali stabiliti dal decreto-legge 376 del 1975.

L'articolo 5 richiama la normativa prevista per le province di Trento e Bolzano.

L'articolo 6 dispone che all'onere dei 15 miliardi per il 1976 si provveda con

corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976.

Mi sembra di aver notato l'esistenza di una larga convergenza sul contenuto di questo disegno di legge e mi preme di sottolineare una certa urgenza per la sua approvazione, pur ritenendo opportuno inserire l'estensione del beneficio, nei limiti che il Governo riterrà adatti, agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LAPENTA. Mi associo al rilievo fatto dal relatore Calvetti; tutte le ragioni esposte a sostegno dell'opportunità di approvare il disegno di legge a favore di certe benemerite categorie, valgono anche nei confronti del Corpo forestale dello Stato. Pertanto mi sembra doveroso estendere agli appartenenti a quest'ultimo i benefici previsti dal provvedimento di legge al nostro esame. Né ritengo valida la posizione assunta durante la discussione al Senato, laddove si è voluto escludere dal disegno di legge il Corpo forestale dello Stato da tale beneficio, con la riserva di proporre un apposito disegno di legge che ne soddisfi le esigenze di alloggi. Nulla vieta in seguito, del resto, di rifinanziare il presente provvedimento di legge, qualora gli stanziamenti in esso previsti dovessero risultare insufficienti: ma il disegno di legge, che ha una sua organicità, in quanto contempla le esigenze di tutti i corpi, deve riguardare per questo motivo anche il Corpo della guardia forestale. In base a tale convinzione, preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti che valgano a stabilire tale estensione.

TODROS. Vorrei esporre delle brevi considerazioni, condividendo la relazione svolta dal collega Calvetti. Innanzitutto occorre rilevare che spesso siamo costretti a dar vita a dei provvedimenti settoriali, come quello oggi al nostro esame, in quanto nel nostro paese l'intervento pubblico nell'edilizia residenziale ha mancato alle funzioni che gli erano proprie, e dobbiamo quindi di volta in volta venire incontro ai bisogni di cittadini che non possono permettersi di acquisire la disponibilità di alloggi reateizzati dai privati, per l'esosità dei prezzi di affitto o di vendita

degli appartamenti. Un procedimento del genere evidentemente è negativo, anche se le necessità urgenti degli interessati ci spingono a condividere il provvedimento in discussione.

Quest'ultimo, del resto, ha pure degli aspetti positivi. Ad esempio, il fatto che si sia affidata agli Istituti autonomi per le case popolari la costruzione degli alloggi, che vengono dati in affitto al personale civile e militare della pubblica sicurezza; dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, costituisce una novità, in questa materia, che sottolinea come il patrimonio edilizio in questione rimane di proprietà dello Stato, anche se gli alloggi vengono destinati a speciali categorie. Positiva è anche la decisione di provvedere alla costruzione di questi edifici nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962, così che le categorie di personale che li abiteranno non saranno isolati dagli altri cittadini con cui devono vivere nei vari quartieri.

Un aspetto negativo è invece rappresentato dall'articolo 3. Oltre che per il doppioposto costituito dal secondo comma, rilevato dal relatore, devo esprimere perplessità in ordine al fatto che tale articolo, a nostro avviso, doveva prevedere che fossero segnati i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, previsti dalla legge n. 1035. Naturalmente è giusto prevedere anche la presenza nella corruzione dei rappresentanti delle categorie interessate, che sono al corrente dei bisogni delle varie armi relativamente a questi alloggi, che sono alloggi di servizio, in quanto è previsto, all'articolo 5, che la concessione viene meno col cessare del rapporto di servizio del concessionario o con il suo trasferimento in altra sede.

Concordiamo poi con il relatore circa l'estensione dei benefici, previsti nel disegno di legge, anche al Corpo forestale dello Stato: presenteremo quindi opportuni emendamenti in questo senso agli articoli 1 e 3 del provvedimento. Inserire infatti il Corpo forestale dello Stato tra i beneficiari di questo disegno di legge ci sembra più opportuno che presentare un ordine del giorno che solleciti un apposito provvedimento per questo corpo, perché in tal modo si rinvierebbe troppo, nel tempo, la soluzione di un problema che è urgente per questa categoria di personale dello Stato. Certo, i 6.500 alloggi, che si

dovrebbero realizzare con lo stanziamento previsto, sono pochi, rispetto ai bisogni complessivi di tutte queste categorie, ma è comunque opportuno che una parte di essi venga assegnata anche agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

Il gruppo comunista è favorevole al disegno di legge, impegnandosi, qualora venga emendato accogliendo questo criterio estensivo, a sollecitarne l'approvazione anche presso l'altro ramo del Parlamento. Se la maggioranza ritenesse invece più opportuno approvare il testo così com'è, presentando solo un ordine del giorno per sollecitare analogo provvedimento a favore degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, pregherei in questo caso i colleghi o il Governo di proporre immediatamente un progetto di legge, da approvarsi con la massima rapidità, per estendere agli appartenenti a tale corpo i benefici previsti dal disegno di legge in discussione.

Nel concludere il mio intervento, desidero augurarmi che gli alloggi realizzati — dal momento che per essi non è stabilita nel provvedimento la misura dell'affitto, — siano ceduti in locazione a canoni fissati con criteri politici: ciò anche con riguardo alla situazione economica dei beneficiari del disegno di legge, che percepiscono ancora stipendi inadeguati (e per questo è in corso anche un'agitazione) al servizio prestato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CALVETTI, Relatore. Mi pare che gli intervenuti nel dibattito abbiano concordato con le osservazioni da me fatte nella relazione, anche se il collega Todros ha poi esteso il suo intervento al più ampio problema della casa. Mi permetto ancora di insistere sull'opportunità di estendere i benefici del presente disegno di legge agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, in quanto ciò è richiesto dalla natura stessa del provvedimento, che si intende riferire a tutte quelle forze dello Stato che hanno anche funzione di polizia.

È evidente che il Corpo forestale dello Stato ha, sia per la sua entità numerica che per la sua localizzazione, esigenze di alloggio percentualmente inferiori a quelle degli altri corpi considerati nel disegno di legge. Però penso che piuttosto

che stabilire nel testo della legge quanto spetti a questo corpo per la costruzione degli alloggi ad esso destinati, è bene lasciare la determinazione dell'ammontare degli interventi per le singole categorie al momento dell'elaborazione del programma di cui all'articolo 1 del disegno di legge. In quella sede, i vari ministri effettueranno tale ripartizione in base alle effettive esigenze, e nello spirito che informa il provvedimento.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero puntualizzare che non c'è nessuna preclusione da parte del Governo nei confronti dei componenti il Corpo forestale dello Stato.

In un primo momento il provvedimento era destinato a soddisfare l'esigenza di una casa ad un prezzo possibile, particolarmente sentita dal personale di pubblica sicurezza e dei carabinieri trasferiti nelle grandi città. Il fitto, infatti assorbe dallo stipendio qualcosa come 100-200 mila lire, così che ogni sforzo da parte del Parlamento e del Governo di migliorare la posizione economica del personale della polizia e dei carabinieri cade letteralmente nel nulla.

Incidentalmente vorrei far notare che è assolutamente inesatto dire che il Governo non è sensibile alle rivendicazioni economiche delle forze dell'ordine, dal momento che sono stati varati importanti provvedimenti che migliorano in modo sostanziale la loro posizione.

In seguito il provvedimento è stato esteso alla guardia di finanza e al Corpo degli agenti di custodia. Man mano, però, che si procedeva ad estenderne la portata si finiva col renderlo sempre più inefficace, perché i 100 miliardi di lire di stanziamento si rarefacevano: si è deciso così di portarli a 125 miliardi.

Adesso si chiede di estendere il provvedimento al Corpo forestale dello Stato. Devo, però, far notare che per questo corpo il problema dell'alloggio si pone con minore gravità, dato che i presidi sono prevalentemente localizzati fuori dalle città. Inoltre una estensione del beneficio al Corpo forestale stesso ripropone di nuovo il problema del reperimento dei fondi perché 125 miliardi non sono sufficienti e, per altro, non mi pare opportuno proporre di aumentare tale stanziamento, perché si ritarderebbe ulteriormente l'approvazione del disegno di legge.

Fatte queste precisazioni, il Governo si rimette alla volontà della Commissione. In ogni caso bisognerà fare in modo di tener conto delle minori esigenze del Corpo forestale dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a cura degli Istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia in attività di servizio. Tali alloggi rimangono di proprietà dello Stato.

Il programma e la localizzazione degli interventi - da realizzare su aree destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica e, ove possibile, integrati nei progetti redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 - sono predisposti dal ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.

I canoni di locazione e la quota annua da destinare agli Istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri interessati e il Comitato per l'edilizia residenziale.

Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato al primo comma del presente articolo e a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree e all'appalto delle opere da realizzare, comprese le opere di urbanizzazione.

Per l'acquisizione delle aree e la esecuzione delle opere di urbanizzazione si procederà, ove necessario, previa delega dei comuni interessati.

Gli onorevoli Lapenta e Todros hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « e del Corpo degli agenti di custodia »,

con le seguenti: « del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Lapenta e Todros hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « e di grazia e giustizia », con le seguenti: « di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, che dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a cura degli Istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio. Tali alloggi rimangono di proprietà dello Stato.

Il programma e la localizzazione degli interventi - da realizzare su aree destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica e, ove possibile, integrati nei progetti redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 - sono predisposti dal ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.

I canoni di locazione e la quota annua da destinare agli Istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri interessati e il Comitato per l'edilizia residenziale.

Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato al primo comma del presente articolo e a

provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree e all'appalto delle opere da realizzare, comprese le opere di urbanizzazione.

Per l'acquisizione delle aree e la esecuzione delle opere di urbanizzazione si procederà, ove necessario, previa delega dei comuni interessati.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Per far fronte alla spesa occorrente per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1976, di lire 25 miliardi nell'anno 1977, di lire 50 miliardi nell'anno 1978 e di lire 35 miliardi nell'anno 1979. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1979, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

L'assegnazione degli alloggi in locazione è demandata alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1961, n. 906, integrata dal comandante della legione del Corpo delle guardie di finanza o da un suo rappresentante nonché da un rappresentante del comandante del Corpo degli agenti di custodia.

La Commissione prevista dal comma precedente verrà integrata, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia, con rappresentanti del personale civile e militare in attività di servizio della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

Gli onorevoli Lapenta e Todros hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « agenti di custodia », aggiungere le seguenti: « e da un rappresentante del comandante del Corpo forestale dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Lapenta e Todros hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « e di grazia e giustizia », con le seguenti: « di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Lapenta e Todros hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « e del Corpo degli agenti di custodia », con le seguenti: « del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 3.

L'assegnazione degli alloggi in locazione è demandata alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1961, n. 906, integrata dal comandante della legione del Corpo delle guardie di finanza o da un suo rappresentante nonché da un rappresentante del comandante del Corpo

degli agenti di custodia e da un rappresentante del comandante del Corpo forestale dello Stato.

La Commissione prevista dal comma precedente verrà integrata, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste, con rappresentanti del personale civile e militare in attività di servizio della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni per lo snellimento delle procedure recate dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge con modificazioni.

(È approvato).

ART. 5.

Nelle province di Trento e di Bolzano i finanziamenti di cui all'articolo 1 vengono utilizzati per la costruzione di alloggi di servizio a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Gli alloggi restano di proprietà dello Stato e vengono concessi al personale di cui all'articolo 1, in relazione alla prestazione del proprio servizio nelle località dove gli alloggi sono ubicati.

La concessione viene meno col cessare del rapporto di servizio del concessionario o con il suo trasferimento in altra sede.

I concessionari devono corrispondere un canone determinato nei modi di cui all'articolo 1, terzo comma.

Gli alloggi vengono costruiti e gestiti per conto dello Stato dall'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla legge della provincia di Trento del 30 dicembre 1972, n. 31, e dall'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla legge della provincia di Bolzano del 20 agosto 1972, n. 15.

Per la concessione degli alloggi si applica il disposto dell'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura del titolo: « Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia ».

Gli onorevoli Lapenta e Todros hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « e del Corpo degli agenti di custodia », *con le seguenti:* « del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ».

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo che, dopo la modifica testè apportata, risulta così modificato:

Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito discussione del disegno di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis); e delle proposte di legge Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442); Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878); Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945); La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946); La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972, e del gennaio 1973 (1994); Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738); Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971,

n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071); Castellucci ed altri: interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (3344); de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478); Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657); Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali »; e delle proposte di legge:

Bonomi e Ciccardini: « Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana »; Cervone ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; Trantino ed altri: « Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate »; La Bella ed altri: « Modifiche e integra-

zioni al decreto legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; La Torre ed altri: « Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 »; Urso Salvatore ed altri: « Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 »; Iozzelli: « Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 »; Castellucci ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto »; DE' Cocci: « Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 »; Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto »; Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti.

Il relatore onorevole Botta ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

BOTTA, *Relatore*. Si sono svolte numerose riunioni del Comitato ristretto. In particolare sono stati ascoltati i sindaci ed i rappresentanti delle regioni, al fine di poterne conoscere le esigenze e, quindi, di poter giungere ad una normativa veramente efficace.

Per quanto riguarda la parte del provvedimento relativo alla città di Ancona devo sottolineare l'esigenza di sopprimere, all'articolo 4 del decreto-legge n. 552 del 1972, convertito nella legge n. 734 del 1972 la parola « semestralmente », in quanto può comportare difficoltà di applicazione.

Abbiamo predisposto un emendamento all'articolo 4 che prevede un aumento di 5 miliardi dei fondi destinati alla ricostruzione di alloggi, in considerazione del fatto che, essendo i costi notevolmente aumentati, l'attuale stanziamento non permetterebbe più di realizzare il numero di costruzioni previsto.

Riguardo all'articolo 5, il Comitato ristretto ha predisposto un emendamento tendente, attraverso la concessione di una sovvenzione straordinaria di 1.000 miliardi all'Istituto autonomo per le case popolari, a facilitare l'acquisto e la manutenzione di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dall'Istituto autonomo case popolari.

Il Comitato ristretto ha poi elaborato un articolo 6-bis tendente ad estendere alle aziende che svolgono attività peschereccia alcuni sgravi di contributi previsti per altre aziende.

Abbiamo predisposto un articolo 7-bis che detta disposizioni riguardanti le competenze spettanti al ministero per i beni culturali e per l'ambiente ed ai suoi organi periferici in ordine all'attuazione di piani riguardanti il centro storico di Ancona, al rilascio di autorizzazioni ed all'emissione di pareri.

Per quanto riguarda l'articolo 8, preannuncio la presentazione di un emendamento tendente, in ordine al problema del palazzo di giustizia di Ancona, a prevedere, oltre alla possibilità di una totale ricostruzione dell'edificio, quella alternativa di una ristrutturazione e di un ampliamento del palazzo esistente.

Il Comitato ristretto ha inoltre predisposto un articolo 8-bis che prevede aiuti finanziari in favore della provincia di Ancona e dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 giugno 1972, n. 276, consistenti nell'attribuzione di somme pari a quelle riscosse per una serie di tributi nell'anno 1973.

Per quanto riguarda Pozzuoli, il disegno di legge in discussione prevede soltanto uno stanziamento di 500 milioni di lire da assegnarsi al Ministero dell'interno perché provveda ai necessari interventi as-

sistenziali. Il Comitato ristretto propone che lo stanziamento previsto sia portato ad 1 miliardo e 500 milioni, per poter far fronte alle spese derivanti dall'affitto di locali e dalla necessità di alloggiare negli alberghi molte famiglie che sono in attesa della ricostruzione delle loro case.

Gli articoli 12 e 13 del disegno di legge riguardano gli interventi in favore delle regioni Calabria e Sicilia colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

L'articolo 12 prevede, più specificamente, per la sola Sicilia l'ammortamento, a totale carico dello Stato, per l'anno 1975 dei mutui che i comuni e le province sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti. Il Comitato ristretto ha predisposto un emendamento che prevede l'aumento dello stanziamento disposto dall'articolo 12 da circa 371 milioni ad 1 miliardo per rendere possibile anche l'ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province della Calabria.

Per quanto riguarda l'articolo 13 è stato predisposto un emendamento che prevede che dei 3 miliardi stanziati per la concessione dei contributi a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto legge 22 gennaio 1973, n. 2, un miliardo venga destinato alle spese derivanti dalle opere di assistenza e dal pagamento degli affitti dei locali dove sono alloggiate le famiglie che attendono di poter tornare alle loro case.

Vi è poi una serie di emendamenti, concordati con le regioni interessate, che riguardano le domande presentate dalle imprese per ottenere i contributi. A questo punto devo far presente che vi è stata una errata interpretazione delle norme vigenti a parte di chi ha presentato le domande ed anche da parte di chi tali domande ha accettato. A mio parere esse dovevano essere accettate dalla Camera di commercio industria, agricoltura e artigianale. Alcuni invece le hanno presentate alle prefetture e, successivamente, alle regioni. Detto in parole povere, le banche non accettano queste domande entro i termini in cui sono state presentate se non è espressamente stabilito che sono valide le domande presentate alla regione ed alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Vi è poi l'estensione dei benefici previsti dalla legge n. 36 del 1973 ad alcuni comuni in provincia di Messina. Vi è stata una lunga questione in proposito che

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1975

è sfociata in un decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale circa i comuni che dovevano beneficiare dei provvedimenti previsti dagli articoli 13, 14, 15 e 15-bis della legge stessa. La Corte dei conti non ha registrato tali provvedimenti e pertanto occorre chiarire la questione per dare la possibilità anche a quelle zone di usufruire dei benefici predetti.

Vi è uno stanziamento di 300 milioni che non è stato sufficiente ad esaurire tutte le domande che sono state presentate. Per fruire dei benefici previsti dall'articolo 19 della stessa legge: pertanto proponiamo una integrazione di fondi di 700 milioni.

Altri due emendamenti riguardano interventi finanziari per il pagamento degli interessi sui prestiti concessi dalle regioni Calabria e Sicilia ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge n. 36: È anche previsto uno stanziamento di fondi per 3 miliardi a favore dei pescatori: nella legge n. 36 non era indicato o stanziamento necessario pertanto è doveroso stabilire questo stanziamento che abbiamo indicato nella somma di 3 miliardi di lire.

Viene anche prevista una proroga non per riaprire i termini per la presentazione delle domande ma per la presentazione delle perizie di cui all'articolo 11 della legge n. 36 si propone la data del 31 dicembre 1976.

L'ultima parte - degli emendamenti presentati - riguarda i territori delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio danneggiati a seguito delle alluvioni del novembre-dicembre 1972. Si è in pratica disatteso quanto era previsto dalle leggi-base - la legge n. 205 del 1973 ed il decreto-legge n. 522 del 1972, convertito nella legge del 1972 n. 734 - e si è speso soltanto un miliardo per l'assistenza pubblica; in altre parole, vi è stato soltanto l'intervento del Ministero dell'interno per i baraccati, mentre non si è previsto nulla né per la ricostruzione né per i centri storici.

Abbiamo pertanto elaborato una serie di articoli per far fronte a tale situazione.

Innanzitutto abbiamo proposto la possibilità per la regione Marche di continuare ad organizzare l'ufficio speciale per il sisma e già uno è in funzione, per il quale il Governo, negli anni passati, aveva disposto l'erogazione di un contributo di 250 milioni a favore della regione. Esso

ha il compito di accertare l'entità dei danni prodotti dai movimenti tellurici e di esplicitare tutte le pratiche relative; vi sono impiegate 120 persone. Tenuto conto che le pratiche per la realizzazione della ricostruzione non sono ultimate, la regione Marche insiste per ottenere in via prioritaria un contributo per gli anni 1976 e 1977 ed ha fornito una dimostrazione di spesa per un ammontare di 555 milioni annui: in totale, 1.100 milioni di lire.

Vi è la proposta di riattare i locali con i fondi di pronto intervento di cui alla legge n. 1010 per dare la possibilità agli sfollati di trovare alloggio. Si tratta di un emendamento tecnico che non richiede spesa.

Per quanto concerne la ricostruzione delle opere a cura ed a spese dello Stato proponiamo che esse vengano ricostruite anche in altre località del territorio comunale secondo gli strumenti urbanistici.

Abbiamo inoltre previsto lo stanziamento di 5 miliardi di lire per poter provvedere agli interventi di ricostruzione.

All'ottavo comma dell'articolo 15 del decreto-legge n. 31 convertito nella legge n. 205 abbiamo proposto di apportare una modifica nel senso di sopprimere la parola « semestralmente ».

Per poter ricostruire con il sistema dei crediti agevolati, in base al quale il ministro del tesoro è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie attraverso degli istituti di credito fino ad un importo di 30 miliardi, si è aumentata la disponibilità dei fondi a favore del Ministero dei lavori pubblici per dargli la possibilità concreta di intervenire nell'attribuzione dei crediti agevolati.

Vi sono inoltre emendamenti che riguardano i piani di ricostruzione di cui viene proposta la proroga dell'efficacia a tutto il 31 dicembre 1980. Con altro emendamento, si richiede, per la realizzazione di questi piani di ricostruzione, un ulteriore stanziamento di lire 4 miliardi, che consideriamo equo e indispensabile. Con l'articolo 14-decies si stabilisce che i termini per la presentazione delle perizie giurate e della ulteriore documentazione prevista al 1° comma dell'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976, provvedimento che già si era preso con riguardo alla Calabria e alla Sicilia. Inoltre si prevede

la possibilità, relativamente ai centri storici dei comuni di cui all'elenco « A », allegato al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, di fare le domande e di presentare le perizie per fruire dei benefici prescritti dopo la pubblicazione del piano particolareggiato. Inoltre si prevede la formazione per il comune di Ascoli Piceno — così com'è stato già fatto per quello di Ancona — della Commissione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 1972, n. 734. Tale commissione sostituisce praticamente ogni altra autorità nel rilascio delle licenze edilizie ed ha le competenze ed i poteri previsti nell'articolo 14 citato; ricordo che l'analoga Commissione già costituita per Ancona funziona egregiamente.

Si stabilisce anche la facoltà per i comuni interessati di sostituirsi ai privati che non intendono effettuare la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati nei centri storici e viene prorogato al 30 giugno 1976 il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere i benefici stabiliti dalla legge per le industrie, ed in particolare per le imprese artigiane.

Molti degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti recano poi previsioni di spesa e stanziamenti nuovi, sia pure per somme notevolmente ridotte rispetto alle richieste avanzate dalle varie regioni. Se gli emendamenti verranno approvati in linea di massima dalla nostra Commissione, andrò ovviamente a sostenerne l'approvazione dinanzi alla V Commissione bilancio, anche se, in base a precedenti esperienze, so che viene sempre negato qualsiasi aumento dei fondi inizialmente previsti. Tuttavia, dopo l'approfondito esame del testo, che è durato almeno due mesi e che si è accompagnato da prese di contatto e riunioni con gli enti locali, credo sia doveroso da parte nostra presentare e sostenere queste modifiche al disegno di legge n. 3952-*bis*, che intendono dare una logica all'intervento per riparare danni derivanti da calamità naturali, e avviare a soluzione problemi esistenti da anni.

Lascio ora al collega Calvetti l'illustrazione di un articolo aggiuntivo da lui preparato ed accettato dal Comitato ristretto che attiene ad interventi per la riparazione dei danni causati da movimenti franosi nel comune di Lecco. Egli aveva a

suo tempo steso un testo più elaborato, che riguardava anche la ricostruzione di edifici privati, ma ha ora limitato il suo emendamento alle opere da eseguirsi a cura e a totale carico dello Stato. Inizialmente, e già da alcuni anni, era stata formulata, per interventi da compiersi in questa zona danneggiata, una richiesta di stanziamenti per 25 miliardi di lire; il collega Calvetti presenta oggi una previsione di spesa di 8 miliardi, da destinarsi alle opere più urgenti, atte a salvaguardare la pubblica incolumità.

CALVETTI. Il relatore ha accennato alla proposta di stanziare 25 miliardi per i provvedimenti da prendere in conseguenza dei movimenti franosi avvenuti nel territorio del comune di Lecco; ricordo che tale proposta non è stata avanzata da noi, ma da una Commissione ministeriale, presieduta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Successivamente, per suggerimento della regione Lombardia e del comune di Lecco, la somma inizialmente prevista fu ridimensionata a 10-12 miliardi. Ora, dal febbraio 1969, quando si verificarono i movimenti franosi in questione, che causarono 14 vittime e l'evacuazione di ben 2 mila persone, nessun provvedimento è stato preso. Mi pare pertanto sia il caso di inserire nel provvedimento di legge al nostro esame un articolo aggiuntivo che preveda interventi per la riparazione dei danni conseguenti alla frana del monte San Martino in provincia di Lecco; tale articolo viene del resto a inquadrarsi nello spirito con cui abbiamo elaborato il testo unificato al nostro esame, che era quello di prevedere — e quindi di sottoporre al vaglio della V Commissione bilancio — una globalità di interventi in relazione alle varie calamità naturali verificatesi negli ultimi anni in Italia.

Per quanto riguarda poi gli interventi urgenti, per l'esecuzione di lavori nella zona danneggiata, mi rifaccio a quanto già detto in proposito dal collega Botta nella sua relazione.

TANI. Gli emendamenti elaborati dal Comitato ristretto possono certamente considerarsi un passo avanti rispetto alle previsioni del disegno di legge. Non si può però dire che si sia giunti ad una soluzione conclusiva e soddisfacente nell'ambito dell'intervento dello Stato per il risa-

namento di danni derivanti da calamità naturali, verificatesi in questi ultimi anni nel paese.

Infatti, pur con le modifiche apportate al disegno di legge n. 3952-*bis*, non si viene a rispondere alle richieste delle singole regioni, e si è molto distanti, ancora, dal soddisfare le esigenze prospettate dagli interessati. Gli interventi previsti non consentono nemmeno di realizzare i programmi già concordati con gli organi periferici dello Stato al fine di raggiungere vari particolari obiettivi, sia pure fissati in misura minima.

Le decisioni prese attraverso gli emendamenti presentati possono quindi considerarsi non come posizioni conclusive, ma come primi interventi in attesa di ulteriori provvedimenti. Comunque questi primi interventi vanno sostenuti con decisione presso la V Commissione bilancio, per dimostrare la volontà politica di rispondere, almeno in qualche modo, a certe esigenze urgenti.

Venendo ad esaminare alcuni aspetti particolari degli emendamenti illustrati dal relatore, vorrei ribadire la necessità che lo stanziamento di 5 miliardi da inserire nell'articolo 4 sia destinato, non come previsto, a molti comuni, ma solo a quelli di Ancona e Falconara; diversamente non si potrebbe realizzare quel numero minimo di alloggi che si era previsto per Ancona. Riserve devo esprimere pure in relazione alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Certo, si sono estese ai pescatori le agevolazioni da cui prima questi erano esclusi, per eliminare certi elementi di sperequazione; vorrei però che si riflettesse sull'opportunità o meno di intervenire in un settore, per cui non esisteva una richiesta nemmeno da parte delle regioni, di fronte alla gravità della situazione economica generale ed alla mancanza di fondi. I colleghi conoscono bene l'atteggiamento del gruppo comunista circa la fiscalizzazione degli oneri sociali per i vari settori: siamo disponibili ad esaminare interventi parziali e settoriali; certo non prospettiamo come cosa facile il reperimento dei fondi da parte della previdenza sociale, in mancanza di un impegno a intervenire da parte dello Stato.

Fatti questi rilievi, ci riserviamo di intervenire nel corso della discussione per meglio approfondire le prospettive definitive del disegno di legge.

PERRONE. Penso che al disegno di legge si potrebbe dare un'articolazione per singole regioni: solo così si può tener conto delle loro effettive esigenze.

Mi pare che ci si sia messi d'accordo su alcuni stanziamenti e alcuni emendamenti. Non possiamo disconoscere, però, che si lasciano fuori alcune iniziative pure necessarie.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto ha compiuto un'opera di attenta verifica. Adesso siamo qui non per porre nuove questioni, che ritarderebbero ulteriormente l'approvazione dei provvedimenti, ma per recepire gli emendamenti del Comitato ristretto e trasmetterli alla V Commissione bilancio con la forza politica che deriva dal benessere della nostra Commissione.

PERRONE. Le richieste che avanzo sono importanti.

Occorre che i cittadini sappiano perché non sono state esaudite le loro richieste. Sono state create illusioni. I terremotati della Sicilia e della Calabria aspettano ancora 18 o 24 mila lire di contributo. Rispetto ad uno stanziamento di 450 miliardi per la Sicilia e la Calabria, sono stati spesi 5 miliardi per la prima e 2 e mezzo per la seconda.

Per quanto riguarda il contributo del 20 per cento in conto capitale a favore delle piccole e medie industrie della Sicilia e della Calabria, c'è da dire che esistono moltissime domande inevase. Questo è dovuto al fatto che gli organi competenti non sanno come operare una scelta, dal momento che le somme attribuite sono insufficienti.

Ritengo che di fronte alla V Commissione bilancio bisogna sostenere quel minimo di emendamenti predisposti dal Comitato ristretto, senza, però trascurare di sottolineare queste esigenze.

PRESIDENTE. Do lettura degli emendamenti predisposti dal Comitato ristretto:

ART. 3-*bis*.

All'ottavo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni ed integrazioni, è *soppressa la parola*: « semestralmente ».

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito con l'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito con il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino a concorrenza di lire 35.000 milioni, per la realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto ».

Ai fini del finanziamento della maggiore spesa di cui al precedente comma, in aggiunta ai fondi di cui all'articolo 67, lettera a), primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 ».

ART. 5.

Il primo comma è sostituito con il seguente:

« Per provvedere all'acquisto di nuove abitazioni ed alla manutenzione di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dall'Istituto autonomo case popolari di Ancona e danneggiati dal terremoto del 1972 è concessa al medesimo istituto l'ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni ».

ART. 6-bis.

Fra le aziende che impiegano dipendenti, ammesse allo sgravio del complesso di contributo da corrispondere all'INPS o alle sue gestioni speciali o annesse, tra le quali la Cassa nazionale per la previdenza marinara previste dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono comprese le aziende che svolgono attività peschereccia.

ART. 7-bis.

Le competenze spettanti al Ministero per i beni culturali e per l'ambiente ed ai suoi organi periferici ai sensi della

legge 1° giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di tutela del patrimonio storico ed artistico, sono esercitate, per quanto riguarda l'attuazione dei piani particolareggiati del centro storico di Ancona ed il rilascio di autorizzazioni e l'espressione di pareri circa la demolizione, il risanamento, la ristrutturazione, la ricostruzione e la costruzione di edifici nell'ambito di tale centro storico dalla Commissione tecnica speciale istituita ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono aggiunte le parole: « ovvero per la riparazione, ristrutturazione ed ampliamento di quello esistente ».

ART. 8-bis.

Il primo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 484, e alla provincia di Ancona sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria per il quadriennio 1974-1977 ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, somme ed importi pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i seguenti tributi e contributi maggiorati annualmente, per il secondo biennio del 7,50 per cento:

- 1) per i comuni:
 - a) imposta di famiglia e sul valore locativo;
 - b) sovraimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati;
 - c) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
 - d) imposta di patente;
 - e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;
- 2) per la provincia di Ancona:
 - a) sovraimposta dei terreni e dei fabbricati;
 - b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

All'importo delle entrate riscosse nell'anno 1973 vanno aggiunte le eventuali anticipazioni corrisposte dalle esattorie, per motivi connessi al terremoto, nel 1972, ma riguardanti tributi di competenza dell'esercizio 1973, e dal medesimo importo non vanno detratti gli sgravi fiscali disposti nel corso dell'anno 1973 in dipendenza degli eventi sismici.

Per quanto concerne l'attribuzione sostitutiva statale per la soppressa imposta di consumo, i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 25 del 4 marzo 1972, possono prendere per base, qualora più favorevole, l'ammontare delle riscossioni effettuate nell'anno 1972, anziché quelle del 1971 integrate dal contributo compensativo statale concesso successivamente a rifusione delle perdite subite a seguito degli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25 ».

ART. 8-ter.

Nell'applicazione delle norme del titolo II del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 1972, n. 734, ai centri storici dei comuni compresi nell'elenco A allegato al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, a norma dell'articolo 18-ter di quest'ultimo provvedimento di legge, si deve intendere che ogni qualvolta si faccia riferimento in tale titolo al comune o ad uffici provinciali di Ancona, essi devono essere sostituiti da quelli del comune o dell'ufficio provinciale corrispondente; ogni volta si faccia riferimento alla data del 25 gennaio 1972, tale data si deve intendere sostituita dalla data del 26 novembre 1972, e ogni volta si faccia riferimento all'articolo 6 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 1972, n. 734, esso si deve intendere sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205.

ART. 8-quater.

La Commissione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 1972, n. 734, e da costituire anche per il comune di Ascoli Piceno a norma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 16 mar-

zo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, ed in variazione a quanto previsto in tale articolo 14, è costituita con decreto del presidente della Regione Marche, ed è formata:

- 1) dall'assessore regionale all'urbanistica, che la presiede anche attraverso delegato;
- 2) dall'assessore regionale ai lavori pubblici o suo delegato.
- 3) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 4) dal soprintendente ai monumenti e gallerie di Ancona o da un suo delegato;
- 5) dal soprintendente alle antichità di Ancona o da un suo delegato;
- 6) dall'ingegnere capo del genio civile di Ascoli Piceno o da un suo delegato;
- 7) dall'ufficiale sanitario di Ascoli Piceno;
- 8) dall'ingegnere capo del comune di Ascoli Piceno;
- 9) da due esperti, uno in tecnica delle costruzioni e uno in geotecnica, designati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune di Ascoli Piceno;
- 10) da due rappresentanti del Consiglio comunale di Ascoli Piceno, di cui uno di minoranza.

Tale commissione mantiene le competenze ed i poteri previsti dall'articolo 14.

ART. 8-quinquies.

Nei casi di espropriazione o di sostituzione previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e dall'articolo 18-ter del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, il comune o l'ente delegato sono autorizzati, in deroga ai termini previsti dalle precedenti norme, ad esperire tutte le procedure necessarie per conseguire il contributo per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge 16 maggio 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, ove il proprietario non abbia provveduto al riguardo, ferma la devoluzione prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Il comune o l'ente delegato è tenuto alla presentazione delle domande, delle perizie e della ulteriore documentazione di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 16 maggio 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, citato entro dodici mesi dal compimento dei provvedimenti di espropriazione o di sostituzione.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

« L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è incrementato dalla somma di lire 1.500 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli anni finanziari 1975, 1976 e 1977 in ragione di lire 500 milioni per ciascun anno ».

ART. 11-bis

La lettera d) dell'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è *sostituita dalla seguente:*

« d) Alla costruzione di opere di edilizia sociale e pubblica, compresa quella scolastica, si provvede anche con gli stanziamenti di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412 ».

ART. 11-ter.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 1971 n. 290, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1971 n. 475 si applicano anche per gli immobili dichiarati inabitabili, ed oggetto di ordinanze di sgombero o di provvedimenti a tutela della incolumità pubblica emessi dopo il 31 maggio 1971 e fino al 31 dicembre 1974 ».

ART. 11-quater.

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito; con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, *le parole:* « e non suscettibili di organica riparazione », *sono sostituite con le seguenti:* « e ritenute, a seguito di accertamento dall'ufficio del Genio civile, non suscettibili di riparazione ».

ART. 11-quinquies.

Dopo il quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è *aggiunto il seguente comma:*

« Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà definito l'elenco previsto dal terzo comma, ed i fabbricati che entro detto termine non siano stati resi agibili saranno inclusi in detto elenco finale e si applicano le norme del successivo articolo 5 ».

ART. 11-sexies.

Alla lettera b) dell'articolo 5 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, *dopo le parole:* « equivalente a quella espropriata », *sono aggiunte le seguenti:* « ai proprietari di unità immobiliari inferiori per cubatura a quella richiamata nel piano di trasferimento sarà assegnata una unità immobiliare minima costruita ».

ART. 11-septies.

L'articolo 26 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è *sostituito dal seguente:*

« Il Comitato per l'edilizia residenziale è autorizzato, in luogo del Comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ad effettuare stanziamenti straordinari, entro i limiti delle necessità accertate, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per la esecuzione dei programmi di costruzioni nel comune di Pozzuoli, ivi comprese le ristrutturazioni di cui al primo comma dell'articolo 17 ».

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

« È autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno 1975 per l'ammortamento, a totale carico dello Stato, dei mutui che i comuni e le province della Sicilia e della Calabria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36,

sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'articolo 6-bis inserito nello stesso decreto-legge con la predetta legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36.

Il limite di impegno di cui al precedente comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1975 ».

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

« Per le ulteriori esigenze previste dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è stanziata la somma di lire 2.000 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per ogni articolo.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975 ».

ART. 13-bis.

All'articolo 22 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

« Sono considerate valide le domande presentate dalle imprese danneggiate alla Regione ed alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio ».

ART. 13-ter.

Le provvidenze di cui agli articoli 13, 14, 15, 15-bis e 16 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, si applicano anche ai comuni di Savoca, Terme Vigliatore, Mongiuffi, Melia, Tripi, Roccella Valdemone e Malvagna nella provincia di Messina.

ART. 13-quater.

L'autorizzazione di spesa per i benefici di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, prevista in lire 300 milioni per le regioni della Sicilia e della Calabria è elevato a lire 1.000 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1976.

ART. 13-quinquies.

Per consentire il concorso da parte dello Stato nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sui prestiti concessi dalle regioni Calabria e dalla Sicilia ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.395.456.644 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e foreste in ragione di lire 1.497.728.322 per l'anno 1975, per il pagamento della seconda e terza annualità, e lire 848.864.161 per gli anni 1976 e 1977 per il pagamento della quarta e quinta annualità.

ART. 13-sexies.

Per consentire il concorso da parte dello Stato nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sui prestiti concessi dalla regione Calabria e dalla Sicilia ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.218.112.104 che sarà iscritta nello stato di previsioni della spesa del Ministero agricoltura e foreste in ragione di lire 2.109.560.052 per l'anno 1975, per il pagamento della seconda e terza annualità, e di lire 1.054.528.026 per gli anni 1976 e 1977 per il pagamento della quarta e quinta annualità.

ART. 13-septies.

Per la concessione di contributi a favore dei pescatori, previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, è stanziata la somma di lire 3 miliardi.

All'onere relativo si provvede a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1975

ART. 13-*octies*.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è *sostituito dal seguente*:

« Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1976 ».

ART. 14-*bis*.

È assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 555 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alla necessità derivanti dall'accertamento dei danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e alla esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata colpiti dal sisma in relazione al decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, e alla presente legge.

ART. 14-*ter*.

Alla fine dell'articolo 1 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, in legge 17 maggio 1973, n. 205, sono *aggiunti i seguenti commi*:

« Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere decisi per dare ricovero ai senza tetto, e a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alle riparazioni degli edifici destinati ad abitazione su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto.

Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilità degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione dell'esecuzione delle riparazioni organiche, previste dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 25 novembre 1962, numero 1634. La domanda, da presentarsi agli uffici del Genio civile competenti per territorio, deve contenere la

dichiarazione di accettazione che l'ufficio del Genio civile si sostituisca nell'esecuzione delle opere necessarie ai fini dell'abitabilità e l'impegno a rimborsare lo Stato nella spesa sostenuta nella misura e con le modalità da indicarsi ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Qualora i proprietari degli immobili non intendano effettuare tali riparazioni, ad essi può subentrare il comune interessato secondo le procedure previste dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del decreto legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734. Il Comune potrà in tale caso utilizzare direttamente i contributi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di pronto intervento previsti dal presente articolo, gli eventuali inquilini che risultassero già tali alla data del 22 novembre 1972 hanno diritto a rientrare nella abitazione riparata ».

ART. 14-*quater*.

Il primo capoverso del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, è *sostituito dal seguente*:

« La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato, degli enti locali o degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche ».

Alla fine dello stesso articolo viene aggiunto il seguente comma:

« Ove gli strumenti urbanistici esistenti impediscano il ripristino e la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici del presente articolo e quelli previsti dal successivo articolo 15 si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune ».

ART. 14-*quinquies*.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, è *sostituito dal seguente*:

« Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1975

presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975 ed in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975 ed in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1976 e di lire 2.000 milioni per gli anni 1977 e 1978 ».

ART. 14-*sexies*.

All'ottavo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è *soppressa la parola*: « semestralmente ».

ART. 14-*septies*.

Il decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione delle regioni interessate l'importo annuo di lire 1.500 milioni per gli anni finanziari dal 1976 al 1993 e lire 1.250 milioni per l'anno 1994 ».

ART. 14-*octies*.

Tutti i piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 dei comuni indicati negli elenchi *A* e *B* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205, nonché del comune terremotato di Ancona non realizzati o realizzati in parte, conservano o riprendono la loro efficacia fino al 31 dicembre 1980 ancorché scaduti.

ART. 14-*nonies*.

Il termine previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per la presentazione delle domande volte ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 24 dello stesso decreto-legge è prorogato al 30 giugno 1976.

Per l'imprese artigiane valgono i limiti ed i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 14-*decies*.

I termini per la presentazione delle perizie giurate e della ulteriore documentazione prevista al 1° comma dell'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni con legge 17 maggio 1973, n. 205, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976.

Sono considerate valide le domande presentate fino al 31 agosto 1974.

ART. 14-*undecies*.

Per gli edifici compresi nell'ambito dei centri storici dei comuni di cui all'elenco *A* allegato al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, le domande, le perizie giurate e la ulteriore documentazione, relativa alle opere di cui all'articolo 18-*ter*, per conseguire i benefici previsti dal precedente articolo 3 dovranno pervenire all'ufficio del Genio civile competente per territorio entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul bollettino delle regioni interessate del piano particolareggiato nel cui ambito gli edifici sono compresi.

ART. 14-*duodecies*.

Per l'esecuzione dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni indicati negli elenchi *A* e *B* di cui al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, nonché del comune di Ancona, il Ministero dei lavori pubblici, senza l'ulteriore assenso del Ministero del tesoro, è autorizzato ad assumere il limite di impegno per il pagamento in annualità trentennali anticipate di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980.

Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui sopra, saranno iscritte

te in apposito capitolo dello stato di previsione, della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1976 e corrispondenti degli esercizi successivi.

ART. 14-terdecies.

(Provvedimenti in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco).

Sono eseguite a cura ed a totale carico dello Stato:

a) il consolidamento, le difese elastiche ed i valli protettivi del monte San Martino e del Corno Medale in comune di Lecco, integrati con tutte le opere di impermeabilizzazione superficiale, drenaggio e di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche e sorgentizie;

b) le opere di ripristino della viabilità nella zona del monte San Martino e del Corno Medale e delle strade di accesso al centro storico e di collegamento con la « Valsassina ».

Per gli interventi urgenti per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) e b) è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1976, 2 miliardi per l'anno 1977, 2 miliardi per l'anno 1978, 2 miliardi per l'anno 1979 ed 1 miliardo per l'anno 1980.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che gli emendamenti del Comitato ristretto saranno trasmessi alla V Commissione bilancio per il parere.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato » *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (4086).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Ascari, Raccagni, Bargellini, Beccaria, Botta, Busetto, Calveti, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Faenzi, Federici, Fusano, Giglia, Giudiceandrea, Lapenta, Mantella, Merli, Padula, Perrone, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Stella, Tani, Todros.

La seduta termina alle 11,40.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO